

COMMISSIONI RIUNITE

INDUSTRIA (XII) — IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA XII COMMISSIONE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		GIOVANNINI ELIO	4
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2939):		GRASSUCCI LELIO	3, 8, 9, 11
CITARISTI SEVERINO, <i>Presidente</i>	3, 6, 9, 11	LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Relatore per la XIV Commissione</i>	6
DE LORENZO FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	9	PASTORE ALDO	4
		RIGHI LUCIANO, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	7
		SANESE NICOLA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	8
			9, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario della XII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 maggio 1985.

Comunico che la XI Commissione agricoltura ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « Sopprimere l'articolo 1 in quanto si ritiene più congrua ed adeguata alle disposizioni comunitarie la percentuale del 25 per cento; all'articolo 2 specificare che sui recipienti deve essere riportata la denominazione del tipo di birra ma anche il relativo grado saccarometrico; sopprimere l'articolo 4, in quanto non è previsto il concerto del MAF e non è fissato un termine entro il quale il ministro della sanità, con proprio decreto, dovrà fissare le caratteri-

stiche analitiche dei diversi tipi di birra, come previsto dall'articolo 7 della legge n. 1354 del 16 agosto 1962, che si intende sostituire ».

Ricordo che nella seduta di mercoledì 20 novembre 1985 gli onorevoli Francesco Lussignoli e Luciano Righi, relatori per la XIV Commissione e per la XII Commissione, avevano svolto la loro relazione. Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

LELIO GRASSUCCI. Preciso subito che intervenendo in sede di discussione sulle linee generali non intendo tanto svolgere un ampio intervento illustrativo quanto porre taluni interrogativi sulla natura di questo provvedimento che, dirò subito, a me appare assai poco motivato, almeno dal punto di vista della necessità. Del resto, la stessa Commissione agricoltura sembra confermare questa mia impressione con le osservazioni allegate al suo parere favorevole. Essa, infatti, chiede la soppressione dell'articolo 1 ed il ripristino della percentuale dal 35 al 25 per cento del contenuto di prodotti diversi del malto d'orzo.

Ebbene, già limitandomi a questa prima osservazione, credo di poter affermare che se noi accogliessimo la richiesta della Commissione agricoltura, di fatto cadrebbe tutto il provvedimento. Ritengo, quindi, che i relatori ed il Governo dovrebbero riesaminare un po' più a fondo questo punto e questa esigenza, nel senso, cioè, che dovremmo capire quali ragioni hanno spinto la Commissione agricoltura a chiedere il ripristino della percentuale del 25 per cento, dal momento che tanto i relatori quanto il Governo sembravano favorevoli a quella originaria del disegno

di legge, per la semplice considerazione che avrebbe diminuito l'uso del malto d'orzo di cui l'Italia è fortemente dipendente dall'estero. Dovremmo altresì capire se la legislazione verso cui intendiamo muoverci ci avvicina alla legislazione europea, ed in particolare a quella tedesca che sembra essere la più avanzata. Ma è già possibile rilevare che, almeno per quanto riguarda la definizione di birra analcolica, vi sono discrasie rispetto ad altri paesi. Una integrazione a livello europeo, e quindi una normativa più vicino a quella dei paesi CEE, avrebbe effetti positivi anche per la nostra economia.

Per quanto poi riguarda il resto del provvedimento, a mio avviso vi sono articoli che o non dicono nulla o si limitano a confermare il contenuto di altre disposizioni di legge. All'articolo 3, ad esempio, è detta una cosa di normale amministrazione, e cioè che la birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive. Riaffermare in un provvedimento di legge una cosa di questo genere può far sorgere il dubbio che, effettivamente, nella produzione della birra certe norme non sono rispettate e probabilmente continueranno a non esserlo anche se vengono specialmente richiamate in un apposito articolo del disegno di legge al nostro esame.

Altra questione che desidero porre all'attenzione dei colleghi è relativa all'esistenza o meno di un collegamento fra l'articolo 3 e l'articolo 4 del disegno di legge, dal momento che quest'ultimo dovrebbe essere una specificazione del primo. In sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, alcuni senatori si sono chiesti quali fossero le sostanze tossiche o nocive cui si riferisce l'articolo 3. È vero che al successivo articolo 4 è demandato al Ministero della sanità la facoltà di stabilire con decreto le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, ma non si vede come questi possano riferirsi ai difetti oggettivi cui si riferisce l'articolo 3.

Analoga osservazione va fatta per l'articolo 6 il cui contenuto si limita a riportare una disposizione esistente, e risulta comunque ovvio e generico.

Per i motivi esposti, a mio avviso sufficienti a giustificare non poche perplessità, qualora il rappresentante del Governo non sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti, riterrei opportuno un breve rinvio della discussione.

ELIO GIOVANNINI. Non posso non esprimere forti riserve sul disegno di legge n. 2939, già approvato dal Senato.

Il combinato disposto degli articoli 3 e 7 del provvedimento, infatti, a me pare, di fatto, ridurre gli elementi di controllo che, in materia, debbono avvenire nel processo produttivo della birra e sulla sua commercializzazione. Una normativa, questa che, nel caso risultasse approvata senza modifiche, non migliorerebbe affatto la legislazione esistente. In questo senso, non posso che condividere le osservazioni espresse dalla XI Commissione della Camera.

D'accordo sulle considerazioni poc'anzi formulate dall'onorevole Grassucci, e premesso che non comprendo il motivo della riduzione della quota di malto d'orzo per la produzione della birra, ritengo che il nostro compito fondamentale sia quello di adeguare la legislazione in materia attualmente in vigore nel nostro paese a quella comunitaria; ciò permetterà anche la soluzione di alcuni problemi della produzione e commercializzazione della birra.

ALDO PASTORE. Nel corso del mio intervento, mi soffermerò unicamente sulle norme definite dall'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame e cioè sulle denominazioni da attribuire ai vari tipi di birra che possono essere commercializzati.

Come è noto, la classificazione dei diversi tipi di birra è rapportata al loro grado saccarometrico che può essere superiore a 15 gradi (come nel caso della birra doppio malto), ma non può assolutamente essere inferiore a 3 gradi.

È proprio su tale questione che desidero, innanzitutto, focalizzare il mio intervento. Ritengo infatti si debba prendere in considerazione l'opportunità di giungere a produrre e commercializzare anche un tipo di birra con un grado saccarometrico inferiore a 3, in modo analogo a quanto avviene in altri Stati europei, primo fra tutti la Germania occidentale. In effetti, a mio giudizio, appare impropria la denominazione di birra analcolica, riservata ad un prodotto con un grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore ad 8. Sarebbe più corretto, a mio avviso, definire tale prodotto con il termine « birra dietetica » (come avviene in Germania occidentale) ed assegnare, invece, la denominazione di « birra analcolica » al prodotto con grado saccarometrico in volume vicino allo zero e, in ogni caso, inferiore a 3.

Desidero ricordare, a tale proposito, che, a differenza di quella dietetica (con un valore saccarometrico di almeno 3 gradi), la birra analcolica sviluppa solo 0,005 gradi al litro, meno, cioè, di quanto si sviluppa nel corpo umano quando si assumano sostanze amidacee.

Per queste ragioni, la birra analcolica può essere consumata senza danni per la salute anche da persone obese, diabetiche, ipertese, nonché da tutti coloro che presentano problemi dismetabolici di un certo rilievo.

In tal senso, in Germania occidentale la birra analcolica sta guadagnando velocemente alte posizioni nelle classifiche dei consumi, rivolgendosi ad un mercato valutato intorno ad un milione di persone (in Italia il mercato potrebbe addirittura superare i tre milioni di consumatori).

La produzione di birra analcolica nella Germania occidentale ha già raggiunto i 750 mila ettolitri, mentre la produzione di birra dietetica è arrivata a 900 mila ettolitri su un totale di 95 milioni di ettolitri.

Penso, pertanto, che anche in Italia la produzione e la commercializzazione di una vera ed autentica birra analcolica potrebbe avere un certo interesse, sia

dal punto di vista sanitario sia da quello industriale.

Pur facendo le debite proporzioni (ogni italiano consuma, in media, 20 litri di birra l'anno a fronte dei 147 litri consumati dai tedeschi), ritengo che l'industria italiana potrebbe essere interessata a questa prospettiva di produzione di birra analcolica.

Esistono certamente problemi di carattere industriale, perché per produrre la birra analcolica occorrerà modificare le attuali tecnologie produttive. È noto, infatti, che per la produzione della birra normale sono necessari 14 giorni di fermentazione, mentre per quella analcolica la durata della fermentazione è di soli 5 giorni; successivamente — però — è necessario procedere ad una delicata operazione di congelamento per arrestarne il processo di fermentazione. Bisogna, inoltre, ricordare che la piccolissima quantità di alcol che si sviluppa è molto più instabile di quella della birra normale, per cui è indispensabile procedere ad una immediata pastorizzazione per evitare alterazioni dei caratteri organolettici. Nelle birre normali, al contrario, viene pastorizzata soltanto la quantità di birra destinata all'imbottigliamento, mentre resta fresca e biologicamente attiva quella destinata al consumo alla spina. Ma al di là di questi problemi di ordine squisitamente tecnico, ritengo che l'industria italiana potrebbe essere interessata alla produzione di birra dietetica e di birra analcolica.

Molti italiani (la stima fatta è vicina ai 3 milioni di consumatori) potrebbero essere interessati all'esistenza di questi due tipi di birra, già prodotti e consumati nella Germania occidentale.

Queste le considerazioni che mi portano anche a condividere le osservazioni formulate dall'onorevole Grassucci circa la necessità di un supplemento istruttorio teso ad un confronto con le legislazioni europee in vigore.

Se la Commissione giungerà alla decisione di approfondire ulteriormente la materia, benissimo; in caso contrario, il gruppo comunista proporrà gli opportuni

emendamenti per differenziare i due tipi di birra, secondo quanto ho precedentemente descritto.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore per la XIV Commissione*. Ho ascoltato con molto interesse i colleghi, ma ancora con maggiore interesse, forse addirittura con sorpresa, ho letto il parere espresso dalla Commissione agricoltura che, se fosse accolto *in toto*, modificherebbero fundamentalmente la *ratio* del provvedimento al nostro esame. Aggiungo che non sono neppure riuscito a rendermi conto di quali possano essere le motivazioni che hanno spinto i colleghi della Commissione agricoltura a formulare quelle osservazioni.

PRESIDENTE. Avevo chiesto all'onorevole Zuech, relatore su questo provvedimento davanti alla Commissione agricoltura, di illustrare le motivazioni che hanno indotto i colleghi ad adottare quel parere, ma non è potuto venire.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore per la XIV Commissione*. Passando ora ai quesiti posti dai colleghi che mi hanno preceduto questa mattina, non so se sarò in grado di rispondere compiutamente. In sostanza, essi hanno sottolineato l'opportunità di approvare un testo il più possibile aderente alle esigenze di produzione e di tutela del consumatore.

Innanzitutto, dobbiamo ricordare che la birra è una bevanda (e in questo hanno ragione i produttori quando insistono nel rifiutare il termine « bibita ») frutto della fermentazione di un prodotto naturale.

Peraltro, la questione relativa al grado saccarometrico e al tetto fissato dalla legge per cui non si possono superare gli undici gradi sottolinea la differenza tra la bevanda birra e le altre bibite che non presentano contenuto di grado alcolico.

La prima considerazione dell'onorevole Grassucci si ricollega al parere della Commissione agricoltura e sorprende perché l'aumento dal 25 al 35 per cento di malto è strettamente collegato al malto

di frumento o di riso e presuppone una maggiore produzione italiana di malto d'orzo.

È vero che da dieci-quindici anni il nostro paese riesce a produrre l'orzo e ad estrarne il malto, tuttavia dipendiamo ancora per il 30-35 per cento dalle importazioni, con tutte le conseguenze per la nostra economia che la Commissione industria sicuramente conosce meglio di me.

Poiché qui si propone di far riferimento ad una produzione nazionale (quella del frumento o del riso) non è facile comprendere le ragioni di tale richiesta, ma forse il Governo potrà rispondere meno genericamente di quanto non faccia io.

Quando ho preparato la relazione il mese scorso, mi sono avvalso delle documentazioni predisposte dagli organi tecnici del Governo e mi sono adeguato al parere positivo del Consiglio superiore di sanità.

Non sono assolutamente contrario a verificare ulteriormente questi dati, viste le preoccupazioni manifestate dai colleghi, per cui la Commissione può decidere di consultare al riguardo alcuni organi tecnici e di trarne le opportune conclusioni, ricordando che già quelli consultati dal Governo avevano espresso un parere positivo sul provvedimento.

Circa la normativa prevista dall'articolo 3 riguardante il grado saccarometrico non superiore a undici e non inferiore a tre, dagli elementi in mio possesso essa è allineata con quella in vigore in altri paesi, tanto è vero che, non consentendo la nostra legge di produrre la birra non inferiore agli undici gradi, essa viene importata come bibita e commercializzata sia per le ragioni che ricordava Pastore relative a soggetti che hanno bisogno di controllare il proprio tipo di bevande, sia perché vi è una forte richiesta di tale tipo di birra, definita analcolica, soprattutto a livello giovanile. Sono inoltre anch'io del parere che non sia esatto definire « birra analcolica » il prodotto con grado saccarometrico non inferiore a tre e non superiore a otto, specie per ragioni di allineamento agli altri paesi europei.

Mi sono chiesto anche perché non si potesse produrre birra a 23 gradi di gradazione alcolica e ritenevo che fosse per motivo di tipo igienico, ma non vedo per quale ragione dovremmo continuare a mantenere una legislazione che vieta la produzione di questo tipo di birra quando le esigenze igieniche, sanitarie, ambientali e sociali suggeriscono di muoversi in questa direzione. Credo che non vi sia alcun contrasto con quell'orientamento.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi devo riferire ai pareri degli organi tecnici del Governo. Infatti, mentre la legge vigente prevedeva che la birra dovesse essere limpida, nel testo al nostro esame questa condizione non esiste più perché, si è detto, non rappresenta una garanzia dal punto di vista igienico-sanitario.

Non ritengo di aggiungere altre considerazioni a proposito degli articoli 5 e 6, che sono ispirati alle esigenze della tecnologia moderna.

Ecco, in sintesi, le osservazioni che intendevo fare; sono disponibile ad approfondire, se i colleghi lo riterranno opportuno, alcuni aspetti relativi alle garanzie igieniche, anche confrontando la nostra legislazione con quella europea.

LUCIANO RIGHI, *Relatore per la XII Commissione*. Rispondendo alla domanda posta dai colleghi intervenuti in questa discussione, se cioè ci avviciniamo o ci discostiamo dalla legislazione europea, devo precisare che ci muoviamo verso l'adeguamento alla normativa vigente negli altri paesi europei.

Non posso dire che il nostro paese l'ha recipita *in toto*, in quanto la Commissione della CEE aveva fissato non il 25 o il 35, ma bensì il 40 per cento per l'ammissibilità di prodotti alternativi al malto d'orzo. Evidentemente, si tratta di un grosso passo avanti.

Non posso condividere l'osservazione all'articolo 1 contenuta nel parere inviato dall'XI Commissione. Se i colleghi lo riterranno opportuno, mi farò carico di un ulteriore approfondimento, del quale riferirò in un altro momento.

In ogni caso è sorprendente che la Commissione agricoltura ritenga più congrua rispetto alle disposizioni comunitarie la percentuale del 25 per cento.

Per quanto riguarda l'articolo 3, esso persegue l'adeguamento alle nuove tecnologie rispetto alla vecchia legislazione, che ormai è antiquata.

Per quanto riguarda il successivo articolo 4, sono del parere che la Commissione agricoltura ignori che quanto richiede nel parere inviatoci circa la determinazione delle caratteristiche analitiche dei diversi tipi di birra esiste già, in quanto è stato emanato un decreto presidenziale che disciplina questa materia. Non capisco perciò la *ratio* della richiesta di soppressione dell'articolo 4, motivata dalla necessità di fissare da parte del Ministero le caratteristiche analitiche dei diversi tipi di birra.

Per quanto riguarda la questione del concerto con il Ministero dell'agricoltura, non ho personalmente obiezioni; mi parrebbe comunque sufficiente il concerto fra il Ministero dell'industria e quello della sanità, come è sempre stato. Diversamente, prevedendo anche l'intervento del Ministero dell'agricoltura si avrebbe un allungamento delle procedure.

L'altra obiezione esposta a proposito dell'articolo 2 sulla necessità di indicare il grado saccarometrico appare superata dal fatto che quest'ultimo è definito implicitamente, infatti, con la classificazione di un tipo di birra come normale, a doppio malto, speciale o analcolica, automaticamente viene definito il grado saccarometrico.

La discussione in atto nella CEE non verte tanto sull'etichettatura, quanto sulla definizione del grado alcolico da apporre sull'etichetta.

Sarebbe inopportuno indicare il grado saccarometrico, per poi introdurre, conformemente alle indicazioni della Commissione CRR, la definizione del grado alcolico. Ciò va nella direzione di quanto ha affermato l'onorevole Pastore.

Per quanto riguarda la possibilità di introdurre anche in Italia la distinzione

tra birra analcolica e birra dietetica, al momento non ho elementi per pronunciarmi, e mi riservo pertanto di approfondire la riflessione posta dall'onorevole Pastore.

Ritengo, in sostanza, che le osservazioni della Commissione agricoltura siano piuttosto anacronistiche, ma se necessita un approfondimento ulteriore su tutto il provvedimento mi rimetto alle decisioni che la presidenza della Commissione riterrà opportuno prendere.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Cercherò di rispondere, nel modo più puntuale possibile, alle osservazioni fatte in sede di discussione generale.

Ritenevo che i due relatori avessero sufficientemente chiarito gli obiettivi del provvedimento al nostro esame, ma dal momento che essi sembrano non del tutto evidenti, cercherò di riassumerli brevemente.

Scopo essenziale di questo disegno di legge è quello di adeguare la disciplina della produzione della birra alle regole vigenti nella maggior parte dei paesi della CEE, proprio per evitare gli ostacoli alla libera circolazione del prodotto.

Ricordo che sono in atto talune controversie commerciali con i paesi della Comunità europea, dal momento che certi tipi di birra estera non possono essere venduti in Italia perché preparati con prodotti diversi dal malto di orzo in una percentuale superiore al 25 per cento.

Per adeguarci al limite previsto dalla maggior parte delle legislazioni estere, il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 1, che la percentuale in questione sia elevata al 35 per cento e che il malto d'orzo possa essere sostituito — nei limiti ora ricordati — da malto di frumento, da riso, o da altri cereali. Tale disposizione risulterà assai positiva dal punto di vista economico, consentendo un minore utilizzo di malto d'orzo, di cui siamo forti importatori (300 mila quintali annui) ed un maggior ricorso agli altri prodotti cui ho fatto cenno e che, invece, produciamo

in maggior quantità. Oltretutto, l'impiego di cereali non mondati...

LELIO GRASSUCCI. Il vantaggio economico a cui lei si riferisce, onorevole sottosegretario, può essere annullato dal fatto che, portando la percentuale in questione al limite fissato nell'ambito europeo, i nostri prodotti non potranno reggere la concorrenza con l'estero.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La disposizione prevista all'articolo 1 non solo alza la percentuale dal 25 al 35 per cento, ma introduce anche l'impiego del riso e del frumento, cioè di sostanze che al momento non sono consentite. Il loro uso, quindi, dovrebbe consentirci di azzerare l'importazione del malto d'orzo. Ed è evidente che ciò costituirà un vantaggio economico.

LELIO GRASSUCCI. Sì, ma è anche evidente che l'adeguarsi alla percentuale stabilita nella maggior parte dei paesi europei ci rende più esposti alla loro concorrenza e difficilmente le nostre imprese produttrici potranno farvi fronte.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il problema che lei pone, onorevole Grassucci, è di carattere generale, e comunque riconducibile al fatto di appartenere alla Comunità economica europea.

Dicevo prima che l'impiego di cereali non mondati comporta uno stabilimento della qualità fisica della birra, nel senso che essa tende a diventare più secca e più rispondente al gusto dei consumatori, che sembrano infatti prediligerla.

Per quanto riguarda l'articolo 3, va precisato che esso tende ad eliminare i riferimenti ai concetti di limpidezza in base ai quali, al momento, non è consentita la vendita delle birre cosiddette « trappiste », ovvero birre non limpide a causa della loro fermentazione in bottiglia. Il fatto che questo tipo di prodotti risulti torbido non dipende dall'uso di sostanze non igieniche, ma dal fatto che la

fermentazione continua ad avvenire nel recipiente che li contiene e con il quale sono messi in commercio.

LELIO GRASSUCCI. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 consentiranno l'importazione in Italia di queste birre « trappiste » ?

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. No, ma tutte le disposizioni contenute in questo disegno di legge sono improntate ad un unico spirito, quello appunto di una maggiore coerenza con il « Trattato di Roma », ovverosia sulla libera circolazione delle merci. La produzione nazionale di quel tipo di birra, pertanto, significherebbe la libera circolazione di quella proveniente anche da altri paesi membri della Comunità, dal momento che a tutela del consumatore resta valida la disposizione con la quale si stabilisce che il prodotto non deve essere affetto da malattie, anche incipienti, né contenere sostanze tossiche o comunque nocive.

Per quanto riguarda le osservazioni relative agli articoli 5 e 6, dirò che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è giustificata dal fatto che l'ultimo comma di detto articolo (attualmente in vigore) vieta l'uso dei tappi meccanici con « ranelle » di gomma. Ciò — come ho detto — non è in coerenza con le norme del « Trattato di Roma ».

L'articolo 5 del disegno di legge n. 2939 abroga l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, consentendo, in tal modo, che in Italia possa essere posta in commercio birra contenuta in recipienti con la chiusura di cui prima ho parlato. Ripeto, si tratta di superare l'attuale contenzioso, esistente a livello comunitario, sul tipo di « chiusura » applicata ai recipienti contenenti birra.

Un altro obiettivo che si intende perseguire con l'approvazione del provvedimento di legge in oggetto, è quello di ottenere lo snellimento di certe procedure

circa la determinazione delle caratteristiche analitiche dei diversi tipi di birra nonché l'adeguamento delle varie normative riguardanti l'etichettatura del prodotto.

In virtù di questo disegno di legge, sarà possibile produrre e commercializzare, in base ovviamente alle richieste di mercato, birra analcolica.

Quanto allo specifico problema sollevato dall'onorevole Pastore, debbo dire che non sono, in questo momento, in grado di dare una precisa risposta. Si tratta, infatti, di un problema di natura squisitamente tecnica e, francamente, non saprei proprio dire, in questa sede, se la birra prodotta dalla fermentazione di cereali, con un tasso alcolico zero, possa essere ancora considerata tale.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione agricoltura della Camera, debbo dire che non riesco a comprendere le osservazioni in esso contenute, tanto più se consideriamo che il disegno di legge è stato esaminato di concerto anche con il ministro dell'agricoltura e foreste, Pandolfi.

PRESIDENTE. Onorevole Sanese, non è detto che il Parlamento debba seguire obbligatoriamente quanto approvato in seno al Consiglio dei ministri !

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Indubbiamente. Quello che volevo dire è che si tratta di una materia sulla quale vi è stato un accordo con il Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sottolineo il carattere di urgenza che riveste il provvedimento ed auspico, pertanto, una sua rapida attuazione per far fronte alle vertenze in atto in sede comunitarie.

FRANCESCO DE LORENZO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. In qualità di sottosegretario di Stato per la sanità, non ritengo di condividere la proposta di soppressione dell'articolo 1, contenuta nel parere espresso dalla Commissione agricoltura. A tale riguardo, anche se la

questione non presenta aspetti sanitari, debbo dire che il disposto normativo dell'articolo 1 del disegno di legge è stato necessario a seguito del ricorso promosso dalla Commissione CEE, che ha ravvisato nella limitazione della sostituzione del malto di orzo con altri cereali, nella misura del 25 per cento, una causa di ostacolo alla libera commercializzazione della birra, legalmente prodotta e commercializzata in altri Stati membri (soprattutto in Olanda e in Germania occidentale), senza che tale limitazione sia giustificata da motivi di tutela della pubblica sanità o di protezione dei consumatori.

Circa quella parte del parere della XI Commissione concernente le indicazioni da apporre sulla etichettatura dei prodotti alimentari, desidero ricordare, in questa sede, che esse sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, per il recepimento della direttiva comunitaria n. 79/112, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. L'articolo 3 del citato decreto presidenziale, non prevede, tra le indicazioni da apporre obbligatoriamente in etichetta, anche l'indicazione dei valori saccarometrici. L'apposizione, infatti, di tale indicazione potrebbe comportare questioni a livello comunitario, ponendosi come ostacolo alla libera commercializzazione delle merci.

Riguardo all'ultima parte del parere espresso dalla XI Commissione, ritengo non comprensibile la proposta soppressione dell'articolo 4, per motivi suddetti. In proposito, occorre far presente che, in attuazione dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, per la determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra.

Il Ministro della sanità ritiene di dover proporre alla Commissione il mantenimento del ricorso al decreto ministeriale al fine di rendere più agevole, attraverso questo strumento, l'adeguamento a direttive comunitarie in materia.

Per quanto riguarda il concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Parlamento può sempre decidere diversamente dalla normativa fino ad ora seguita.

Circa il termine del decreto, esso discende dai motivi ricordati in precedenza: non si tratta di disciplinare *ex novo* la materia, bensì di procedere ad un suo aggiornamento in seguito all'emanazione di direttive comunitarie. Non si ravvisa, dunque, la necessità di fissare un termine per l'emanazione del decreto.

Devo dire che ho ascoltato con molta attenzione le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti nella discussione, ed in particolare quelle dell'onorevole Pastore relative al problema della terminologia.

Chiarisco subito che al momento non sono nella condizione di esprimere un giudizio al riguardo, ma lo potrei acquisire nel giro di pochi minuti.

Certo è che la denominazione di birra « analcolica », per quella la cui gradazione oscilla tra gli otto ed i tre gradi saccarometrici, pone alcuni problemi, perché, in realtà, contiene sempre alcol, sia pure in minima misura. Tuttavia, ritengo che le osservazioni dell'onorevole Pastore siano da tener in attenta considerazione e richiedano un momento di riflessione.

Non so se quanto proposto dal collega sia, però, compatibile con la normativa CEE (mi riservo di verificarlo) e non so se sia possibile denominare birra il prodotto al di sotto dei 3 gradi saccarometrici che, pertanto, è già in vendita all'estero con questa denominazione.

Nel caso in cui si ritenga fondata l'osservazione dell'onorevole Pastore, da parte del Governo non vi sarà opposizione alle opportune modifiche al testo.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho assunto le informazioni che mi erano state richieste e confermo quanto ho già dichiarato: esiste già una normativa riguardante i prodotti dietetici, per cui quando un prodotto assume tale denominazione rientra in una normativa diversa da quella che stiamo esaminando

ed è quindi soggetta ad una serie di autorizzazioni.

Ora, poiché la birra è il prodotto di una fermentazione, essa presenta sempre un grado alcolico e quindi deve essere denominata « birra ». Se il Parlamento decide di denominare il tipo di birra previsto dal quarto comma dell'articolo 2 in maniera diversa, può farlo benissimo, ma si ricordi che l'uso del termine « dietetico » presuppone una legislazione di altra natura. Aggiungo che i produttori di birra ritengono che anche questa possa essere definita « analcolica », anche perché il consumatore sa benissimo che quando chiede « birra analcolica » chiede un prodotto frutto di fermentazione, quindi con un basso grado alcolico.

Poiché comunque il termine « analcolico » significa senza alcol, mentre come abbiamo visto, invece, esso è presente in tale bevanda, si può sempre trovare un termine adatto ad esprimere il concetto di birra a bassissima gradazione.

LELIO GRASSUCCI. Confermiamo la richiesta di rinvio perché riteniamo importante acquisire ulteriori chiarimenti in

merito al parere espresso dalla Commissione agricoltura ed approfondire le questioni sollevate dal sottosegretario Sanese.

PRESIDENTE. Desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi, ed in particolare dei relatori, alcuni aspetti poco chiari, a mio giudizio, del provvedimento al nostro esame.

È vero che si tratta di un adeguamento alle direttive della CEE, ma nel momento in cui si pone mano alla revisione di una normativa, si dovrebbe rivedere anche la parte relativa alle tasse e alle ammende che oggi non appaiono più adeguate, dal momento che furono introdotte nel 1962.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO